

# DELIBERAZIONE G.C. N. 7



## COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*C O P I A*

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2015/2017**

Addì **DODICI FEBBRAIO DUEMILAQUINDICI**, alle ore **12:00** nella Residenza Municipale, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n.1, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n. 1 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislative e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:

Componenti	Funzioni	
1) <b>DEL MORO ALFREDO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
2) <b>CAVICCHI CARLA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
3) <b>BARBI GRAZIANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Partecipa, assiste e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa Pasquini Paola.  
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il **SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO**, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiarata aperta la sessione, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto di seguito esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dell'Ufficio Comunale settorialmente competente.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39 – comma 1° - della Legge 27.12.1997 n. 449 che testualmente recita:  
“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482.”;
  
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:  
  1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
  3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
  4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....*
  - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
  6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
  
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
  
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:  
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*

4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Visto l'art. 91 del T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali che riprende le disposizioni della Legge n. 449/97 anzidetta;

Richiamato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 10/06/2008;

Preso atto:

1. che con propria deliberazione n. 62 del 10 giugno 2008 si è approvata la definizione ricognitiva della dotazione organica con il relativo funzionigramma;
2. che con propria deliberazione n. 30 del 20/08/2013 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 nel rispetto della normativa intesa alla riduzione programmata della spesa di personale;

Ritenuta la necessità di programmare il piano delle assunzioni per il triennio 2014/2016 durante il quale la normativa di riferimento, in materia sarà la seguente:

- L'art. 76, comma 4, del D.L. N. 112/2008 il quale così testualmente recita *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- L'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come da ultimo modificato dalla Legge n. 183/2011 e dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e ss.mm, che, di seguito, viene integralmente riportato:

*“E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti*

della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Entro il 30 Giugno 2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, d'intesa con la conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b) della legge 5/05/2009 n. 42; In tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale;

- L'art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006 n. 296, così come modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 7, del D.L. 30/05/2010 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122 che testualmente così recita: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazione, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- L'art. 1, comma 557 bis, della Legge 196/2006 che, a sua volta così recita: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;*

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii., il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009<sup>1</sup>;

Visto il prospetto del responsabile del servizio finanziario con il quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2013 e quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2014;

Visto inoltre il prospetto del responsabile del servizio finanziario, con il quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di

programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Richiamata la propria precedente deliberazione n 30 in data 20/08/2013 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2013-2015*";

Richiamate le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*";
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*";
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*";

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente:

- *ha rispettato* il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
  - b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
  - c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001 ed acquisita agli atti d'ufficio con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il verbale rilasciato in data 22/04/2014 con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Ritenuto di confermare e approvare la dotazione organica dell'ente (allegato A)

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Visto il piano occupazionale 2014-2016 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato B) alla presente deliberazione così riassunta:

1. Eventuale assunzione a tempo determinato full time o part time per sostituzioni del personale in servizio assente per prolungate malattie o aspettative per motivi di salute o familiari e per intervenute esigenze lavorative nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata, volte a garantire il mantenimento dei servizi essenziali;
2. Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità e pensionamenti, mediante attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata

Dato atto che:

1. questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2014-2016 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
2. questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
3. il piano occupazionale 2015-2017 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
4. l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Considerato che è intervenuta con decorrenza dal 1° dicembre 2014 una cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per pensionamento (istruttore amministrativo cat. C) e con decorrenza 1° settembre 2012 una cessazione per trasferimento a Cosea Ambiente a seguito esternalizzazione servizio di spazzamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time (operaio qualificato cat. B4);

Esaminata la proposta del nuovo Piano Triennale delle Assunzioni per gli anni 2015/2017, elaborata dal Responsabile competente ed allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato. B);

Ritenuto di fare propria la suddetta proposta e di procedere, pertanto, alla programmazione e quantificazione nel modo appresso indicato del fabbisogno triennale di personale per le annualità 2015, 2016, 2017;

Dato atto che alla copertura dei posti che si renderanno vacanti si procederà in base alle previsioni del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, nei tempi e secondo le modalità previste con apposito atto deliberativo e che la spesa conseguente programmata col presente provvedimento verrà impegnata di volta in volta in sede di assunzione, nella disponibilità di idonee risorse finanziarie, nelle forme consentite dalla vigente normativa, per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica del Comune, del personale ivi previsto;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n 53 in data 13/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2012/2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione prevista all'art. 7 del CCNL 1.4.1999 ;

Acquisiti i pareri previsti in base all'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con votazione palese, espressa all'unanimità nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015/2017 prevedendo che in tale periodo l'ente provveda alla:
  - Eventuale assunzione a tempo determinato full time o part time per sostituzioni del personale in servizio assente per prolungate malattie o aspettative per motivi di salute o familiari e per intervenute esigenze lavorative nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata, volte a garantire il mantenimento dei servizi essenziali;
  - Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità e pensionamenti, mediante attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata
2. di confermare la dotazione organica del personale dipendente secondo l'allegato schema SUB/A i cui posti ammontano a n. 23;
3. di approvare il nuovo Piano Triennale delle Assunzioni 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 così come riportati nel prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato SUB./B);
4. di dare atto che alla copertura dei posti vacanti risultanti dal predetto allegato si procederà in base alle previsioni del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, nei tempi e secondo le modalità previste con apposito atto deliberativo e le norme legislative in vigore;
5. di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
6. di dare atto che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, commi 557, 557/bis, e 557/ter della Legge 296/2006 e ss.mm. e ii. E dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e ss.mm. e ii;
7. di dare atto che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU;
10. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**ALLEGATO A)****DOTAZIONE ORGANICA 2015**

CATEGORIA	N. POSTI		
	DOTAZIONE	IN SERVIZIO	VACANTI
B1	6	5	1
B3	3	2	1
TOTALE	9	7	2
C	10	9	0
TOTALE	10	9	0
D1	3	3	0
D3	1	1	0
TOTALE	4	4	0
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>3</b>

## **ALLEGATO B)**

### **PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2014/2016:**

#### **ELENCO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2015:**

- Assunzione a tempo determinato di un agente di polizia municipale
- Eventuale assunzione del segretario comunale per sede vacante;
- Eventuale assunzione a tempo determinato full time o part time per sostituzioni del personale in servizio assente per prolungate malattie o aspettative per motivi di salute o familiari e per intervenute esigenze lavorative nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata, volte a garantire il mantenimento dei servizi essenziali;
- Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità e pensionamenti, mediante attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata

#### **ANNO 2016:**

- Eventuale assunzione del segretario comunale per sede vacante;
- Eventuale assunzione a tempo determinato full time o part time per sostituzioni del personale in servizio assente per prolungate malattie o aspettative per motivi di salute o familiari e per intervenute esigenze lavorative nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata, volte a garantire il mantenimento dei servizi essenziali;
- Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità e pensionamenti, mediante attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata

#### **ANNO 2017:**

- Eventuale assunzione del segretario comunale per sede vacante;
- Eventuale assunzione a tempo determinato full time o part time per sostituzioni del personale in servizio assente per prolungate malattie o aspettative per motivi di salute o familiari e per intervenute esigenze lavorative nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata, volte a garantire il mantenimento dei servizi essenziali;
- Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità e pensionamenti, mediante attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato nei limiti dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia sopra richiamata

# COMUNE DI CAMUGNANO

Provincia di Bologna

Proposta del 12/02/2015

Delibera Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2015

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2014/2016**

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

**PARERE di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 12/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  


Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

**PARERE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 12/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SIG. DEL MORO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA PASQUINI PAOLA

---

**Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza municipale, li 13/07/2015**

Dott. Poli Claudio

---

**REGISTRAZIONE D'IMPEGNO**

Registrato l'impegno n. \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE CAPO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA E ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

è stata comunicata con lettera n. 3.969 in data 13/07/2015 ai signori Capigruppo Consiliari così come previsto dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,  
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale gli atti d'ufficio che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.

**ATTESTA**

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12/02/2015**

- per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)
- per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale, li 13/07/2015

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA E ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/07/2015 al 28/07/2015 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE**